



**COMUNE DI NOVENTA PADOVANA**  
**Settore Affari Generali**  
**Ufficio Commercio**

*Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della  
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo  
– C.C.V.L.P.S.*

(Art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e art. 141 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940, n. 635)

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 23/04/2014 – esecutivo il 23/06/2014**

# INDICE

- Articolo 1: **OGGETTO.**
- Articolo 2: **DEFINIZIONI**
- Articolo 3: **CAMPO DI APPLICAZIONE**
- Articolo 4: **COMPITI DELLA C.C.V.L.P.S. – COMPOSIZIONE, LUOGO DI RIUNIONE, COMPENSI CONVOCAZIONE, NOMINA E DURATA IN CARICA.**
- Articolo 5: **AMBITO DI APPLICAZIONE DEI COMPITI DI VIGILANZA.**
- Articolo 6: **PROCEDURE.**
- Articolo 7: **ALLESTIMENTI TEMPORANEI – VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA.**
- Articolo 8: **ESAME DI PROGETTO E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE.**
- Articolo 9: **LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE.**
- Articolo 10: **LOCALI ED IMPIANTI A CARATTERE PERMANENTE CON CAPIENZA SUPERIORE ALLE 200 PERSONE.**
- Articolo 11: **LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA.**
- Articolo 12: **RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE - MODALITA' E CONTENUTO DELLA DOMANDA.**
- Articolo 13: **NORMA FINALE**

## Articolo 1

### Oggetto

Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS), di cui all'articolo 141 bis del R.D. 6/5/1940 n. 635, come statuito ex novo dal DPR 28/05/2001 n. 311.

## Articolo 2

### Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per **luogo pubblico**, quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es: vie, piazze), fatto salvo il rispetto delle norme del codice della strada e del regolamento comunale di polizia locale;
- b) per **luogo aperto al pubblico**, quello a cui chiunque può accedere, ma nel rispetto delle particolari condizioni imposte da chi gestisce il luogo stesso (es: accesso con biglietto di invito, rispetto orari di apertura);
- c) per **spettacoli**, quelle forme di rappresentazione cui lo spettatore assiste in forma passiva, guardando l'evento così come gli è rappresentato (es: cinema, teatro);
- d) per **trattenimenti**, quelle forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es: ballo);
- e) per **manifestazioni temporanee**, gli spettacoli o i trattenimenti che si svolgono per un periodo di tempo determinato e limitato in luoghi o locali non abitualmente destinati a dette attività;
- f) per **allestimenti temporanei**, le strutture e gli impianti installati per un periodo di tempo determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
- g) per **locali**, l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimenti, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- h) per **spettacoli viaggianti**, le attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- i) per **Commissione**, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), di cui all'art. 141bis, del regolamento per l'esecuzione del t.u.l.p.s.;
- j) per **Commissione Provinciale**, la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.), di cui all'art. 142 del regolamento per l'esecuzione del t.u.l.p.s.;
- k) per **Commissione ristretta**, la commissione che, per il disposto dell'art. 141, comma 1 lettera e), del t.u.l.p.s. ,deve controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
- l) per **provvedimento finale**, l'agibilità di pubblico spettacolo prevista dall'art. 80 del t.u.l.p.s.;
- m) per **t.u.l.p.s.**, il Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e successive integrazioni e modificazioni;
- n) per **regolamento d'esecuzione del t.u.l.p.s.**, il r.d. 6 maggio 1940, n. 635 e successive integrazioni e modificazioni.
- o) per **S.U.A.P.**, lo Sportello Unico Attività Produttive, di cui al d.P.R. 160/2010 e s.m.i.,
- p) per **sportello unico telematico**, il portale web istituzionale del Comune di Noventa Padovana, al quale collegarsi per inviare le istanze rivolte al S.U.A.P., reperibile al seguente link <http://www.impresainungiorno.gov.it>

Articolo 3  
**Campo di applicazione**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei locali e nei luoghi indicati dall'art. 1 del D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i., recante “*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*” come specificato nel successivo articolo 5 parimenti del presente regolamento.

Articolo 4  
**Compiti della C.C.V.L.P.S. – composizione - luogo di riunione – compensi - convocazione – durata in carica.**

**4.1 Compiti della C.C.V.L.P.S.**

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art.141bis del regolamento di attuazione T.U.L.P.S, ha il compito di verificare le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. n.616/1977.

In particolare la Commissione Comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo provvede a:

- a) esprimere parere su progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o su progetti costanti in sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. esame progetto per parere di fattibilità);
  - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti realizzati o ristrutturati (c.d. verifica dell'agibilità) ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
  - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle indicazioni e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
  - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 3 del 08/01/1998 “Commissione apertura sale cinematografiche”, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco ministeriale delle attività di spettacolo, di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
  - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
2. Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche dei locali e delle strutture seguenti, per le quali è sempre prescritta la verifica da parte delle Commissioni Provinciali di Vigilanza, di cui all'art. 142 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., vigenti ai sensi dell'art. 1, comma 440, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha modificato il comma 20, dell'art. 12, del D.L. n.95/2012, convertito nella L. n. 135/2012:
    - a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
    - b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

3. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione Comunale di Vigilanza sono sostituiti, fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo Ingegneri, Architetti o nel Collegio dei Geometri e Periti Industriali, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno. Le modalità di attuazione sono precisate nel successivo art. 9 del presente regolamento

#### **4.2. Composizione**

1. La Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, è ai sensi dell'art. 141 bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. R.D. n. 635/1940, composta:
  - a) dal Sindaco pro-tempore, o suo delegato che la presiede;
  - b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, o suo delegato;
  - c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base (ULSS 16 – Dipartimento di Prevenzione) competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
  - d) dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale (Settore Patrimonio e Manutenzioni), o suo delegato;
  - e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
  - f) da un esperto in elettrotecnica.
2. Inoltre, possono far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Per ogni componente della Commissione sono previsti uno o più supplenti.
3. Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, (es. in materia idrogeologica), in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, la cui nomina sarà effettuata di volta in volta dal Sindaco, oltre ad un rappresentante del CONI per gli impianti sportivi (ai sensi del D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i.).
4. In caso di sopralluoghi in edifici con vincolo di cui al D. Lgs. 41/2004 può essere nominato, come membro aggregato, il Soprintendente alle Belle Arti.
5. I membri aggregati coadiuvano l'operato della Commissione attraverso le proprie consulenze, in ordine alle competenze professionali possedute e non hanno diritto di espressione di parere.
6. Le funzioni di segretario della Commissione Comunale di Vigilanza saranno svolte da personale dipendente comunale.

#### **4.3 Luogo di riunione**

Le riunioni della Commissione si svolgono di norma presso la sede municipale, salvo diverso luogo indicato di volta in volta, nell'avviso di convocazione.

#### **4.4 Compensi**

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico dei richiedenti

l'agibilità dei locali e degli impianti, soggetti alla vigilanza della Commissione stessa.

2. Ai componenti tecnici della Commissione viene riconosciuto un gettone di presenza per ogni singola seduta il cui importo viene definito con separato atto di Giunta Comunale con le seguenti particolarità:
  - a) l'importo del gettone di presenza per il componente di cui all'art. 4.2 comma 1 lettera c) è definito dal *“Tariffario Unico Regionale delle prestazioni del Dipartimento di Prevenzione”* paragrafo 1 punto 15, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 3888 del 31.12.2001 e s.m.i.;
  - b) l'importo del gettone di presenza per il componente di cui all'art. 4.2 comma 1 lettera e) è definito ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, di cui all'Allegato unico- Tabella 1 – Lettera A) del Decreto Ministeriale 3 febbraio 2006 e s.m.i. (*pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2006, n. 87*);
3. Nessun compenso è dovuto ai membri della Commissione per l'attività di cui l'articolo 141, comma 1, lettera e) del regolamento del TULPS ove si dispone di *“controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.”*;
4. Nessun compenso spetta ai rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori in quanto componenti a partecipazione facoltativa, nonché ai dipendenti comunali, in quanto attività svolta nell'ambito del contratto di lavoro dipendente, fatto salvo l'eventuale compenso, se dovuto, per il lavoro straordinario.
5. Le spese di convocazione della Commissione, se dovute, sono a carico del Comune di Noventa Padovana nei seguenti casi:
  - a) quando le manifestazioni siano organizzate direttamente dal Comune di Noventa Padovana;
  - b) quando le manifestazioni siano organizzate da associazioni o enti non a scopo di lucro o direttamente da altri enti pubblici, unicamente nel caso ricorrano simultaneamente le seguenti condizioni:
    - godano del patrocinio dell'Amministrazione, comprovato con delibera della Giunta Comunale;
    - siano completamente gratuite oppure “ad offerta” con l'intero incasso devoluto in beneficenza (fatta salva la copertura delle eventuali spese organizzative) con esibizione di ricevuta o pezza giustificativa di avvenuto versamento sottoscritta dal beneficiario;
    - il locale di pubblico spettacolo e/o trattenimento sia inserito nell'elenco dei beni a patrimonio del Comune di Noventa Padovana, anche quando concesso in conduzione a terzi, rilevando però la circostanza che le attività svolte non debbano avere il carattere dell'imprenditorialità e siano da ritenersi di pubblica utilità.

#### **4.5 Convocazione**

1. La Commissione è convocata dal Presidente o suo delegato, con avviso scritto da inviare a tutti i componenti, con indicati: il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
2. La convocazione è inviata anche al soggetto richiedente la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo, il quale può intervenire alla seduta per illustrare il progetto o l'iniziativa e presentare memoria e documenti, anche mediante proprio rappresentante o tecnico incaricato. La partecipazione del soggetto richiedente licenza è a titolo puramente consultivo e non è pertanto ammessa l'espressione di pareri in seno alla Commissione.
3. L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione, ed in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore.
4. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i

componenti di cui all'art. 141 bis, commi 2, 3 e 4, del regolamento TULPS. E' sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario.

5. Per la sicurezza degli impianti sportivi, i riferimenti alle Commissioni Provinciali di Vigilanza contenuti nel Decreto del Ministero dell'Interno 18/03/1996 "*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*", devono intendersi attinenti, con l'entrata in vigore del citato D.P.R. 311/2001, anche alle analoghe Commissioni Comunali, quando costituite, e sempre che si tratti di impianti con capienza pari o inferiore a 5.000 spettatori.

#### **4.6 Nomina e durata in carica**

La Commissione è nominata con decreto sindacale (ai sensi dell'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s.), resta in carica per tre anni e continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione. Due mesi prima della scadenza deve essere avviata la procedura per il suo rinnovo.

#### Articolo 5

#### **Ambito di applicazione dei compiti di vigilanza**

1. Ai sensi del già richiamato art.1 del D.M. 19.08.1996 e s.m.i., in combinato disposto con gli artt. 68, 69 ed 80 del T.U.L.P.S., rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
  - a) teatri;
  - b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
  - c) cinematografi;
  - d) cinema-teatri e cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
  - e) auditori e sale convegni;
  - f) locali di trattenimento in genere;
  - g) spazi all'interno di esercizi pubblici, attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento non occasionale di spettacoli o trattenimenti, aventi le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo (ad es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto d'ingresso), così come chiarito dal Ministero dell'Interno con nota 21 febbraio 2013, n. 557/PAS/U/003524/13500.A81 in riferimento all'abrogazione dell'art. 124, secondo comma, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., operato dal comma 2 dell'art. 13, D.L. 9 febbraio 2012 n. 5;
  - h) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club;
  - i) parchi di divertimento;
  - j) circhi;
  - k) luoghi all'aperto, delimitati o circoscritti con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni similari non facilmente rimovibili, allestiti per spettacoli e trattenimenti in genere;
  - l) luoghi all'aperto, anche non delimitati o circoscritti, nei quali vengano installate apposite strutture per lo stazionamento del pubblico (es: tribune, gruppi di sedie), allestiti per spettacoli e trattenimenti in genere;
  - m) locali multiuso, cioè locali adibiti ordinariamente ad attività non spettacolistiche o di trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività;
  - n) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
  - o) impianti sportivi in genere di cui alla vigente normativa in materia antincendio con particolare riferimento al Decreto Ministero dell'Interno 18 marzo 1996;
  - p) manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11, qualora

vengano installate apposite strutture per il pubblico che necessitino del parere di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S..

## Articolo 6 Procedure

1. Per il rilascio del provvedimento finale, per i locali rientranti nella sfera di competenza della Commissione Comunale, il richiedente deve presentare apposita domanda in bollo al S.U.A.P. compilando la relativa istanza telematica per mezzo del portale istituzionale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) al fine di :
  - a) ottenere il parere sul progetto di cui all'art. 141, 1° comma, lett. a) del Reg. T.U.L.P.S.:
    - per nuova realizzazione;
    - per variazione dello stato esistente, anche per adeguamenti a disposizioni di legge;
  - b) ottenere la licenza di agibilità, previo sopralluogo della Commissione di Vigilanza.
2. Per gli allestimenti temporanei la domanda è unica.
3. Le domande devono essere corredate della documentazione tecnica come meglio specificata nel successivo art. 7) del presente regolamento.
4. In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriore documentazione, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da esaminare o verificare.
5. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda, degli allegati e delle eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione.
6. Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, seguirà comunicazione di interruzione dei termini del procedimento ai fini della necessaria regolarizzazione e/o integrazione.
7. In caso di richiesta di integrazione documentale, qualora si verifichi la mancata presentazione dei documenti richiesti entro il termine di trenta giorni, la domanda verrà dichiarata improcedibile e il relativo procedimento verrà archiviato.
8. Per il rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 del TULPS non è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal TULPS, poiché non si tratta di licenza che abilita all'esercizio dell'attività, ma di atto attestante la regolarità dei locali sotto il profilo della sicurezza.

## Articolo 7 Allestimenti temporanei – verifica delle condizioni di sicurezza

### 7.1 Allestimenti temporanei ricompresi nell'ambito di applicazione dei compiti di vigilanza (di cui all'art. 5 comma 1)

1. Il richiedente dovrà inoltrare al S.U.A.P., a mezzo portale telematico, la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione allegando la seguente documentazione:
  - a) una planimetria, in un formato digitale compatibile con i più diffusi software di progettazione, in scala 1:1000 o 1:500, a firma digitale di tecnico abilitato, con evidenza dell'area utilizzata per la manifestazione;
  - b) una planimetria in un formato digitale compatibile con i più diffusi software di progettazione, in scala 1:100 o 1:200, a firma digitale di tecnico abilitato, con indicazione dell'eventuale recinzione e le relative aperture per l'esodo, l'ubicazione dei palchi, degli stand, delle tensostrutture, dei fuochi e/o delle cucine con i relativi depositi combustibili, l'eventuale sistema di alimentazione, la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi, l'ubicazione degli idranti stradali esistenti delle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento fissi e portatili, l'ubicazione dei servizi



igienici previsti.

- c) una relazione tecnica descrittiva, a firma digitale di un tecnico abilitato, in grado di evidenziare: il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento; i requisiti di reazione al fuoco dei materiali installati secondo le modalità di prova stabilite dal Decreto del Ministero dell'Interno del 26/06/1984 e s.m.i. "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e dai D.M. 10/03/2005 e s.m.i. e D.M. 15/03/2005 e s.m.i.;
  - d) l'affollamento previsto; il rispetto delle norme di cui alla vigente normativa in materia antincendio e in particolare del Decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996, così come modificato dal D.M. 18/12/12, e di tutte le altre norme tecniche di Prevenzione Incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione delle stesse;
  - e) per le strutture, è necessario predisporre una descrizione generale di ogni tipo di struttura installata, firmata digitalmente da un tecnico abilitato, indicante: i materiali di utilizzo, i carichi e sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda, le modalità di ancoraggio e/o di controvento, la dichiarazione di idoneità delle strutture ai carichi previsti, lo schema delle caratteristiche dimensionali di tutte le strutture installate;
  - f) per l'impianto elettrico è necessario predisporre: il progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma digitale di un tecnico abilitato, comprendente: lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento, gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni, i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati i punti di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste, il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete a terra, la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e dei componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione o dichiarazione sostitutiva nei casi non previsti;
  - g) per l'impianto di adduzione gas o gasolio è necessario predisporre: un elaborato grafico, corredato di relazione tecnico descrittiva firmata digitalmente da tecnico abilitato, dell'impianto da realizzare in conformità alle norme UNI-CIG se con potenze termiche inferiori a 34,89 KW o al Decreto del Ministero dell'Interno del 12/04/1996 e s.m.i. "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi" nel caso di potenze superiori per impianti a gas, e al D.M. 28/04/2005 per impianti a gasolio;
  - h) per i rumori è necessario il rispetto dei limiti di rumorosità disciplinati dalla legge n. 447/1995 e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dal relativo regolamento acustico comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 25/06/2009;
  - i) in caso di somministrazione temporanea di alimenti e bevande è necessario presentare apposita S.C.I.A. telematica al S.U.A.P nel portale istituzionale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it), così come disposto dall'art. 41 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 35.
2. All'atto del sopralluogo da parte della Commissione Comunale dovrà essere prodotta, oltre a quella eventualmente richiesta dalla CCVLPS in sede di esame progetto, la seguente documentazione aggiuntiva:
- a) certificato di idoneità statica, a firma di un tecnico abilitato, per tutte le strutture installate;
  - b) dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata;
  - c) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i., comprensiva degli allegati obbligatori e del progetto effettivamente realizzato, a firma di un tecnico abilitato;
  - d) certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di arredo e di rivestimento posti in opera, corredati dalla dichiarazione di conformità e di una dichiarazione attestante che sono state rispettate le condizioni di impiego e posa in opera dei materiali, come previsto nei rispettivi certificati di omologazione;

- e) dichiarazione di conformità dell'impianto di utilizzazione di gas e/o di gasolio alle norme UNI – CIG se con potenze termiche inferiori a 34,89 KW o al Decreto del Ministero dell'Interno del 12/04/1996 nel caso di potenze superiori per impianti a gas, e al D.M. 28/04/2005 per impianti a gasolio. Nei casi previsti dovrà essere prodotta la ricevuta dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco in base alla vigente normativa in materia antincendio;
3. I circhi ed attrazioni simili sono soggetti alla disciplina del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9 del presente regolamento.

## 7.2 Allestimenti temporanei ripetitivi

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 141, terzo comma, del Regolamento di esecuzione del t.u.l.ps., salvo particolari controlli e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica di agibilità per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

In tale caso il richiedente, collegandosi al portale telematico [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it), dovrà fornire al S.U.A.P.:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che lo svolgimento della manifestazione presenta le stesse caratteristiche e condizioni per la quale la commissione di vigilanza ha espresso parere favorevole;
- b) una certificazione, da parte di un tecnico abilitato, delle condizioni di staticità e del corretto montaggio delle strutture che accolgono il pubblico;
- c) una certificazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici/di adduzione gas, in precedenza autorizzati;
- d) tutto quanto la CCVLPS abbia eventualmente richiesto in sede di esame progetto;
2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, in occasione della presentazione delle domande di licenza ex art. 68 e 69 del T.U.L.P.S., decorsi due anni dalla conclusione della manifestazione per la quale era stata concessa l'ultima agibilità, non è necessario che gli organizzatori ripresentino la documentazione tecnica e progettuale dell'area e delle attrezzature, sempre che si utilizzino gli stessi impianti ed attrezzature, e senza modifiche sostanziali nella dislocazione, in base a quanto fissato dalla Commissione.

## 7.3 Allestimenti temporanei **NON** ricompresi nell'ambito di applicazione dei compiti di vigilanza (di cui all'art. 5 comma 1)

1. Per gli allestimenti temporanei in luoghi e spazi all'aperto (quali piazze e aree urbane), quando siano esclusi dal campo di applicazione della vigente normativa in materia antincendio e in particolare del Decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996, ovvero siano privi di specifiche attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie o usino palchi o pedane per artisti, o usino attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, **purché installate in aree non accessibili al pubblico**, è fatto obbligo al richiedente di produrre, alle autorità competenti a rilasciare la licenza di esercizio:
- a) la dichiarazione dell'idoneità statica delle strutture allestite, a firma di un tecnico abilitato;
- b) la dichiarazione di corretto montaggio delle stesse;
- c) la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di

- tecnico abilitato;  
d) l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

2. Nel caso si tratti di attrezzature fornite dal Comune, regolarmente collaudate, e messe in opera da personale del Comune, occorre la presentazione del corretto montaggio delle stesse da parte del Responsabile dell'Ufficio Patrimonio e Manutenzioni comunale.

#### **7.4 Allestimenti temporanei in edifici non aventi le caratteristiche tipiche di locali di pubblico spettacolo (scuole, capannoni industriali, e esercizi commerciali ecc.)**

1. In edifici non aventi le caratteristiche tipiche di locale di pubblico spettacolo (scuole, capannoni industriali, esercizi commerciali, ecc.) possono essere realizzate manifestazioni temporanee. In tale caso la Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, su richiesta del proprietario dell'immobile o di chi ne abbia la disponibilità non occasionale, fornisce un parere di fattibilità verificando successivamente, con sopralluogo, l'agibilità della struttura in base all'allestimento realizzato per l'ottenimento della quale dovrà essere presentata al S.U.A.P., la documentazione tecnica elencata, come specificata nel precedente art. 7.1:
- relazione tecnica generale;
  - elaborati grafici;
  - progetto dell'impianto elettrico;
  - verifica dell'agibilità del locale.

#### **7.5 Installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante**

1. Per gruppi di attrazioni che non costituiscano comunque un Parco Divertimenti, nel contesto di una singola manifestazione, trattandosi di singole attrazioni installate e gestite in diretta responsabilità dei singoli gestori, è necessario acquisire, ai fini del rilascio della licenza di esercizio, la seguente documentazione:
- copia della licenza di esercizio delle singole attrazioni;
  - copia del libretto dell'attività dal quale si evinca l'avvenuta verifica annuale dell'attrazione ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 18 maggio 2007 *“Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”*;
  - dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività, sottoscritta dal gestore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 3, del D.M. 18 maggio 2007, o, in alternativa da tecnico abilitato, riguardante tutti gli aspetti della sicurezza. Tale dichiarazione deve essere estesa ai collegamenti elettrici in presenza di aree attrezzate ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro elettrico dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività a firma di tecnico abilitato;
  - dichiarazione rilasciata dall'esercente l'attrazione di spettacolo viaggiante di conoscenza del corretto uso dell'attrazione e dei comportamenti da tenere, a tutela della pubblica incolumità, in caso di possibili situazioni di emergenza.
2. La procedura di vigilanza mediante la Commissione va attivata in presenza di un parco di divertimento, definito quale complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18

marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni, ai sensi del D.M. 18 maggio 2007.

3. La procedura di vigilanza mediante la Commissione va altresì attivata qualora si sia in presenza di allestimenti che, benché privi dei requisiti dei “parchi di divertimento”, siano comunque suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e l'igiene, a causa del numero di attrazioni e della entità prevista dell'affluenza di pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, così come chiarito dal Ministero dell'Interno con nota prot. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14/03/2013.

#### Articolo 8

##### **Esame di progetto e verifica del rispetto delle prescrizioni imposte**

1. Dal verbale di parere della Commissione Comunale deve risultare la prescrizione al richiedente di presentare a fine lavori, in allegato alla domanda di agibilità ex art. 80 TULPS, anche la copia della avvenuta richiesta di rilascio del CPI ai Vigili del Fuoco, qualora dovuta dalla vigente normativa antincendio.
2. Dal combinato disposto dei commi 1 e 9 dell'art. 142 del regolamento TULPS, la competenza della Commissione deve intendersi estesa non solo alle verifiche, ma anche al parere sui progetti e al controllo, relativi ai locali, strutture ed impianti previsti alle lettere a) e b) del comma 9 dell'articolo medesimo.
3. Nel caso di manifestazione temporanee, preso atto che non esiste un progetto edilizio in senso stretto su cui esprimere un parere, la verifica di cui al punto b) dell'art. 141 del regolamento TULPS inizia con l'esame della documentazione prodotta a corredo della domanda.

#### Articolo 9

##### **Locali ed impianti, anche temporanei, con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone.**

1. I progetti dei locali e degli impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone, impiegati anche temporaneamente per spettacoli o pubblici trattenimenti, possono essere soggetti al parere da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che può disporre i successivi controlli, previa presentazione della documentazione di cui al successivo art. 10 del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 141, secondo comma, del “Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.,” le verifiche e gli accertamenti dei medesimi locali ed impianti, di cui al comma 1, sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri e Architetti, e/o al Collegio dei Geometri o Periti Industriali equiparato ai sensi di legge, il quale attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, nonché la conformità al progetto approvato dalla Commissione Comunale e, per i locali con capienza fra 101 e 200 persone, la conformità alla vigente normativa in materia antincendio.
3. Ai sensi dell'art. 7 comma 8bis, lett. b) del D.L. 8 agosto 2013 convertito in Legge 7 ottobre 2013 n. 112, per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990, presentata al S.U.A.P.

#### Articolo 10

## **Locali ed impianti a carattere permanente con capienza superiore alle 200 persone**

1. Per i locali in cui si svolgano attività di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva superiore alle 200 persone è necessario presentare al S.U.A.P., a mezzo portale telematico, la seguente documentazione:
  - a) elaborati grafici, in formato digitale compatibile con i più diffusi software di progettazione, a firma digitale di tecnico abilitato, comprensivi di:
    - planimetria in scala 1:1000 o 1:500, dalla quale risulti l'ubicazione del fabbricato, le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, la destinazione delle aree circostanti, il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche;
    - planimetria in scala 1:100 o 1:200 del locale in progetto, evidenziante: la destinazione d'uso di ogni ambiente pertinente e non, la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi, gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro, la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti, l'ubicazione dei servizi igienici, i dispositivi di sicurezza antincendio.
  - b) relazione tecnica descrittiva, a firma digitale di tecnico abilitato, in grado di evidenziare: il tipo di spettacolo e/o intrattenimento, le modalità di svolgimento, l'affollamento previsto, l'ottemperanza alla normativa prevista dalla vigente normativa in materia antincendio e in particolare dalla regola tecnica allegata al Decreto del Ministero dell'Interno del 19/08/1996 e s.m.i., le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità ai criteri previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 26/06/1984 e dai D.M. 10/03/2005 e D.M. 15/03/2005, i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le indicazioni previste dal D.M. 16/02/2007 e D.M. 09/03/2007, la descrizione degli interventi strutturali, se previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
  - c) progetto dell'impianto antincendio e di segnalazione incendi ove previsto;
  - d) per le strutture, è necessario predisporre una descrizione generale di ogni tipo di struttura installata, firmata digitalmente da un tecnico abilitato, indicante: i materiali di utilizzo, i carichi e sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda, le modalità di ancoraggio e/o di controvento, la dichiarazione di idoneità delle strutture ai carichi previsti, lo schema delle caratteristiche dimensionali di tutte le strutture installate;
  - e) progetto per l'impianto elettrico da realizzare, a firma digitale di un tecnico abilitato, comprendente: lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento; gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati i punti di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; i pulsanti di sgancio totale dell'alimentazione elettrica, da posizionare all'esterno dell'attività, ed il quadro generale da installarsi in un ambiente protetto contro gli incendi; il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete a terra; la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e dei componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione o dichiarazione sostitutiva nei casi non previsti;

- f) schemi e relazione degli impianti di condizionamento estivo ed invernale, nei quali siano evidenziati: le condotte di mandata e di ripresa; il posizionamento della presa d'aria; le caratteristiche termoigrometriche garantite; le caratteristiche della filtrazione dell'aria; il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti; il tipo e la quantità del fluido frigorigeno utilizzato; la posizione e il funzionamento dell'U.T.A.; lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione; la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche sulle strutture di compartimentazione;
  - g) la relazione di previsione dell'impatto acustico ai sensi della legge n. 447/1995 e s.m.i. ed eventuali progetti di bonifica acustica per le attività rumorose;
  - h) superando i 100 posti il locale è sottoposto a quanto previsto dalla vigente normativa in materia antincendio.
2. All'atto del sopralluogo sarà necessario produrre, oltre all'eventuale documentazione prevista dalla CCVLPS, la seguente documentazione:
- a) certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di arredo e di rivestimento posti in opera, corredati dalla dichiarazione di conformità e di una dichiarazione attestante che sono state rispettate le condizioni di impiego e posa in opera dei materiali, come previsto nei rispettivi certificati di omologazione; nonché certificati di omologazione, conformità e corrispondenza in opera delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco ove previsti.
  - b) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di cui al D.M. 37/2008 comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato, a firma di un tecnico abilitato, e la reazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.
  - c) certificato di collaudo statico, a firma di un tecnico abilitato, per i palchi e per tutte le altre strutture installate;
  - d) dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata, appositamente redatta dall'installatore;
  - e) documentazione per le misure antincendio prevista dalla vigente normativa in materia antincendio.
  - f) certificato di agibilità edilizia dei locali.

#### Articolo 11

#### **Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della commissione comunale di vigilanza.**

1. Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza, le verifiche di locali e strutture seguenti:
- a) i locali cinematografici o teatrali (compresi i teatri tenda, cioè i locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti) e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
  - b) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni. In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché siano installate in aree non accessibili al pubblico. Nel caso di manifestazione di notevole rilevanza, anche in considerazione dell'affluenza di pubblico prevista, il Sindaco potrà comunque assoggettare a vigilanza la

manifestazione, avvalendosi della Commissione per il parere, la verifica ed il controllo della manifestazione stessa;

- c) circoli privati esercenti attività esclusivamente nei confronti dei propri associati. Devono peraltro ritenersi assoggettati al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 "*Spettacoli e trattenimenti pubblici*" del T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931, n. 773 e quindi soggetti anche al controllo della Commissione Comunale, le attività che, pur se svolte in locali asseriti come privati e non aperti al pubblico, presentino almeno una delle seguenti caratteristiche, così come previsto all'art. 2 della L.R.V. n. 29/2007:
- pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;
  - pubblicità degli spettacoli o trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altre forme di comunicazione destinate all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
  - strutturazione del locale e delle attrezzature tale da apparire prevalente l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di una attività di natura palesemente imprenditoriale;
  - rilevante numero di persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e di intrattenimento in genere dalla vigente normativa in materia antincendio;
- d) le attività di somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e/o in cui è collocato l'apparecchio musicale "Karaoke" o simili, a condizione che i locali non siano destinati o allestiti per l'accoglimento prolungato del pubblico in modo specifico per l'attività di trattenimento, anziché per quella di somministrazione;
- e) le sagre di cui al D. Lgs. 114/98 ed in cui si esercita il commercio su aree pubbliche o la somministrazione di alimenti e bevande e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
- f) le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico prive di strutture per lo stanziamento del pubblico;
- g) i laghetti per la pesca a pagamento privi di strutture per lo stanziamento del pubblico;
- h) le piscine in cui si svolgono esclusivamente attività sportive e di istruzione della pratica sportiva nelle quali non vi è accesso indiscriminato del pubblico;
2. Nei predetti casi di esclusione della vigilanza della Commissione Comunale, allorché l'attività sia comunque assoggettata al rilascio della licenza di cui agli art. 68 o 69 del T.U.L.P.S. o ad altra autorizzazione comunale oppure a S.C.I.A., deve essere presentata al S.U.A.P., a corredo della domanda o della S.C.I.A, la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, dichiarazione dei presidi antincendio utilizzati, nonché la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a firma di tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 ed altra eventuale documentazione tecnica relativa alla sicurezza delle strutture installate.
3. La documentazione, di cui al comma precedente, deve essere acquisita anche nei casi in cui la manifestazione non sia soggetta a licenza o autorizzazione in quanto promossa ed organizzata dal Comune.
4. Sono comunque esenti da ogni autorizzazione e/o licenza le feste private.

## Articolo 12

### **Richieste di intervento della commissione – modalita' e contenuto della domanda**

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione Comunale, deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al S.U.A.P. e inviata per mezzo del portale web istituzionale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it):
  - a) le domande per le quali è previsto l'intervento della Commissione Comunale devono pervenire al S.U.A.P. **entro e non oltre 60 giorni prima** della data entro cui occorre esprimere il parere o effettuare il sopralluogo di verifica;
  - b) il S.U.A.P. è tenuto ad istruire compiutamente la pratica **entro 30 giorni** dal ricevimento ed a trasmetterla in copia al Comando dei Vigili del Fuoco, all'ASL e all'esperto in elettrotecnica;
  - c) entro il medesimo termine il Segretario della Commissione Comunale, provvede ad invitare i componenti della Commissione a definire il giorno e l'ora della convocazione;
  - d) **almeno 10 giorni prima** della data di convocazione, il Segretario della Commissione Comunale, conferma la data fissata dei Vigili del fuoco e invia le lettere di convocazione ai componenti.

## Articolo 13

### **Norma finale**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al TULPS ed al relativo regolamento di attuazione come modificati dal DPR n. 311/2001, nonché alla Legge. n. 241/1990 e s.m.i. per la disciplina generale sul procedimento amministrativo ed al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..